

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIUTI, BOTTA

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 19 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione non solo intende accogliere le legittime aspettative dei forestali che da anni sollecitano una riforma del Corpo e che ora, dopo quella attuata per le consorelle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato e polizia penitenziaria), può e deve essere avviata, ma si propone anche di assentire alle pressanti richieste sociali di una più puntuale ed efficace difesa dell'ambiente naturale. Siamo consapevoli infatti che essa non si potrà pienamente conseguire senza il riordinamento ed il potenziamento del Corpo delle guardie forestali, capillare e qualificato presidio ecologico del territorio. Riordinamento e potenziamento che non debbono prescindere dal confronto con le nuove realtà politiche ed istituzionali quali il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che vede il Corpo forestale inserito

a pieno titolo tra le forze di polizia dello Stato; il nuovo codice di procedura penale, che riconosce funzioni generali e permanenti di polizia giudiziaria ai componenti del Corpo, e l'attuazione dell'istituto regionale, che ha spogliato il Corpo della quasi totalità delle funzioni tecnico-forestali statuali.

Queste nuove realtà hanno, di fatto, accentuato e privilegiato le funzioni di polizia già esercitate dagli agenti forestali, sollecitando, nel contempo, il legislatore a fare sempre più riferimento al Corpo forestale dello Stato, quale naturale destinatario di nuovi e più qualificati compiti di polizia ecologica ed ambientale.

Dopo l'attuazione dell'ordinamento regionale numerose sono le leggi che confermano questo moderno e lineare indirizzo politico. Basti qui citare la legge che demanda alle guardie forestali la protezione della fauna selvatica (legge 11 febbraio

1992, n. 157) o quelle che chiamano le stesse ad operare nel settore della prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462) e del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Si constata così l'importanza dei compiti via via affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore della polizia e della vigilanza sino a giungere alla recentissima legge quadro sulle aree protette che gli ha affidato, in via esclusiva, la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale ed, in via preferenziale, la sorveglianza delle aree protette regionali (articoli 21 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Il Corpo forestale dello Stato infatti: per la particolare organizzazione capillare (oltre 1.200 comandi stazione); per la confermata natura di forza di polizia dello Stato (articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121); per il pieno riconoscimento quale forza permanente di polizia giudiziaria (articolo 57 del codice di procedura penale) e di struttura operativa nazionale di protezione civile (articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) e, non da ultimo, per il naturale bagaglio di esperienze del suo personale, ha assunto un ruolo preminente nell'ampio contesto della polizia speciale, divenendo sempre più organo operativo statale di « protezione ». Ciò, di fatto, lo allontana dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tipico dicastero economico e, quindi, di « produzione » e lo avvicina, per converso, al Ministero dell'interno, titolare delle competenze operative statuali di polizia e di protezione civile.

Né va dimenticato che oggi una presenza tecnico-operativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul territorio non appare solo anacronistica e comunque fortemente lesiva delle competenze regionali, ma anche antieconomica. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste liberato dalle competenze, peraltro meramente gestionali, relative al Corpo fore-

stale, potrebbe infatti divenire un agile, funzionale e moderno dicastero di promozione, indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie e regionali per l'agricoltura, l'alimentazione e le zone rurali svantaggiate.

Proprio per queste motivazioni di fondo non si è ritenuto di dare particolare risalto ad alcune istanze che, in contrasto con una moderna politica ambientale, propugnano il trasferimento delle guardie forestali alle dirette dipendenze gerarchico-operative del Ministero dell'ambiente. Va infatti ricordato come il legislatore, con la legge istitutiva, abbia voluto fare di questo nuovo dicastero un punto fermo di riferimento per la promozione ed il coordinamento della politica ambientale internazionale e nazionale, rifiutandone una ottocentesca visione burocratico-amministrativa ed evitando, quindi, di appensantirlo con un proprio capillare apparato esecutivo. Sarebbe pertanto un grave errore politico e metodologico il riproporlo oggi.

Né si deve invece ritenere che la qui prevista dipendenza del rinnovato Corpo forestale dal Ministero dell'interno possa comprimere alcune conquiste ordinamentali e sindacali raggiunte dal personale forestale. Infatti, da tale Ministero non dipende solo la polizia di Stato, peraltro avente oggi ordinamento civile, ma anche, ed in piena autonomia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, amministrazione tecnica il cui personale è assoggettato alle normative generali degli impiegati civili! Pertanto, dal trasferimento delle guardie forestali alle dipendenze del Ministero dell'interno, non potranno che derivare una maggiore economicità funzionale ed una migliore incisività operativa.

Va infatti ricordato come le guardie forestali, quali agenti di pubblica sicurezza appartenenti ad una forza di polizia dello Stato, già dipendono funzionalmente ed operativamente dal Ministero dell'interno, per tutto quanto concerne l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto la proposta dipendenza organica non potrà che giovare al tanto auspicato coordinamento operativo, che potrà avvenire col minor

dispendio di energie, pur nella salvaguardia della tradizionale autonomia e specialità del Corpo.

Con la presente proposta di legge si vuole pertanto avviare la riforma del Corpo, inserendolo organicamente nel Ministero dell'interno, e dotandolo di strutture direttive ed operative proprie, demandandone un più puntuale riordino a successivi decreti legislativi, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, che dovranno adeguarsi ai principi di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, sul « comparto sicurezza », nonché all'ordinamento del personale della polizia di Stato, fatti salvi i diritti acquisiti in materia di libera associazione sindacale.

Con questa scelta si intendono delineare gli indirizzi generali e dettare i principi della riforma, delegandone al Governo la pratica attuazione. Tale tecnica legislativa permette di contenere il testo del nuovo ordinamento del Corpo in un breve ma incisivo articolato.

L'articolato di cui all'unità proposta di legge tratta pertanto i seguenti punti salienti e caratterizzanti:

a) i compiti (articolo 1): ben delineati e delimitati dalle funzioni trasferite alle regioni e quindi, compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità. L'articolo è di fatto, un « testo unico » delle competenze statuali attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo;

b) la dipendenza (articolo 2): viene prevista la dipendenza dal Ministero dell'interno, presso il quale viene istituita una autonoma direzione generale della polizia forestale, che presiede ai servizi tecnici e di polizia forestale ed all'amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato;

c) le strutture (articolo 3): vengono istituite o potenziate, oltre alla già citata direzione generale a livello centrale, le strutture operative del Corpo articolate in compartimenti, a livello regionale, ed in sezioni, a livello provinciale; vengono invece confermati gli attuali comandi di

stazioni, a livello comunale. Si prevede, inoltre, il potenziamento e l'ammodernamento delle scuole, mediante l'istituzione di un istituto superiore a livello post-universitario per la formazione e l'aggiornamento dei quadri direttivi e dirigenti (ufficiali); l'istituzione di un istituto per la formazione e l'aggiornamento degli ispettori e soprintendenti e la razionalizzazione della scuola per la formazione delle guardie, che viene dotata di propria autonomia;

d) il personale (articolo 4): ne viene demandato il riordino a successivi decreti da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216 (comparto sicurezza) e, fatti salvi i diritti di libera organizzazione sindacale, alle previsioni di cui alle norme vigenti per il personale della polizia di Stato. Si sottolinea come per l'accesso al ruolo di ufficiale forestale, si sia mantenuto fermo il requisito del possesso di uno dei diplomi di laurea strettamente tecnici e tradizionali del Corpo (laurea in scienze agrarie, forestali ed ambientali, a riprova che si intende confermarne la caratteristica di corpo tecnico e di polizia, consentendo altresì di prevedere un unico profilo professionale per il personale direttivo con funzioni di polizia. Tutte le altre professionalità (amministrative, tecniche e giuridiche) saranno, pertanto, contemplate da appositi profili nei ruoli di supporto al Corpo medesimo;

e) le norme transitorie (articolo 5): regolamentano il passaggio del personale in servizio nei ruoli del rinnovato Corpo, prevedono il mutamento di alcune denominazioni vigenti e l'abrogazione di norme in contrasto con il nuovo ordinamento.

Onorevoli colleghi! Ci onoriamo pertanto, di chiedere il vostro contributo per il perfezionamento della presente proposta di legge e per la sua approvazione, consapevoli che sia i forestali sia la difesa del territorio non possono ulteriormente attendere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Natura del Corpo forestale dello Stato e compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato è Corpo armato civile con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri fini istituzionali; fa parte integrante delle forze di polizia dello Stato ed ha il compito di:

a) prevenire, ricercare e denunciare le violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale, con particolare riguardo al patrimonio naturalistico e forestale;

b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni che disciplinano profili di politica ambientale e forestale;

c) sorvegliare i territori delle aree naturali terrestri protette di rilievo internazionale e nazionale e, più in generale, il demanio naturalistico dello Stato;

d) organizzare e gestire il servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi;

e) concorrere alla vigilanza in mare per fini di polizia ambientale, ecologica ed ittica;

f) concorrere alla sorveglianza delle aree naturali protette marine;

g) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti agrari, forestali ed alimentari ed alla repressione delle relative frodi;

h) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

i) concorrere, su richiesta delle autorità competenti, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

l) eseguire tutti gli altri servizi per i quali sia richiesto dalle leggi il suo intervento.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il Corpo forestale dello Stato vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità in materia forestale, venatoria, ittica, idraulica, fluviale, lacuale, mineraria, agraria, fitosanitaria, veterinaria, zoofila e paesaggistica.

ART. 2.

(Dipendenza del Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dipendenze del Ministro dell'interno.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituita la direzione generale della polizia forestale alla quale è preposto un prefetto con funzioni di capo del Corpo forestale dello Stato e di direttore generale dei servizi di polizia forestale.

ART. 3.

(Ordinamento del Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato è articolato in:

a) organi centrali: direzione generale della polizia forestale, che presiede ai servizi tecnici e di polizia forestale ed all'amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Essa si articola in: un ufficio del capo in seconda del Corpo; cinque reparti centrali; un reparto centrale autonomo; un ufficio studi, legislazione e contenzioso ed un ispettorato scuole ai quali sono preposti dirigenti superiori; otto sezioni centrali alle quali sono preposti primi dirigenti,

b) organi periferici:

1) compartimenti: uffici istituiti a livello regionale, ai quali sono preposti dirigenti superiori;

2) sezioni: uffici istituiti a livello provinciale, ai quali sono preposti primi dirigenti;

3) stazioni: comandi a livello comunale od intercomunale posti alle dipen-

denze delle sezioni, ai quali sono preposti sovrintendenti o ispettori;

c) istituti e scuole di istruzione:

1) istituto superiore ecologico-forestale, al quale è preposto un dirigente superiore;

2) istituto per ispettori e sovrintendenti, al quale è preposto un primo dirigente;

3) scuola allievi guardie, alla quale è preposto un primo dirigente;

d) uffici, reparti e servizi vari:

1) ispettorati: uffici privi di competenza territoriale, aventi speciali compiti di vigilanza e coordinamento, ai quali sono preposti dirigenti superiori;

2) reparto mobile centrale, articolato in colonne mobili periferiche, per le esigenze di pronto intervento, protezione civile e di prevenzione e controllo degli incendi boschivi, al quale è preposto un dirigente superiore;

3) reparto aereo centrale, articolato in sezioni aeree periferiche, al quale è preposto un dirigente superiore;

4) sezione navale centrale, articolata in nuclei navali periferici, alla quale è preposto un primo dirigente;

5) centri di reclutamento; centri tecnici e logistici; magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio; centri di motorizzazione; centro sportivo e banda musicale.

ART. 4.

(Ordinamento del personale).

1. Fatti salvi i diritti di libera associazione sindacale, per l'accesso ai ruoli, l'ordinamento, la disciplina, il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale del Corpo forestale dello Stato, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del personale della polizia di Stato.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto dei principi desumibili dai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 ed entro trentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo forestale dello Stato, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, per il personale che espleta funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, per il personale che svolge mansioni esecutive di carattere tecnico ed operaio operativo;

b) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nei ruoli di guardie ed assistenti (guardia forestale, guardia scelta, assistente, assistente capo); sovrintendenti (vice sovrintendente, sovrintendente); ispettori (vice ispettore, ispettore, ispettore capo); ispettori superiori (ispettore superiore, ispettore superiore di 1^a classe); ufficiali direttivi (vice intendente forestale, intendente forestale, intendente superiore forestale, intendente capo aggiunto forestale); ufficiali dirigenti (intendente capo forestale, intendente generale forestale);

c) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

d) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti, delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

e) suddivisione del personale che svolge attività di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché mansioni esecutive di carattere tecnico ed operativo attinenti ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

f) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui alle lettere b), c) e d), di compiti di formazione ed istruzione;

g) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture del Corpo e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo;

h) previsione che l'accesso al ruolo degli ufficiali dirigenti avvenga mediante il superamento di un corso di formazione, al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica apicale del ruolo degli ufficiali direttivi; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. In sede di prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo, i posti che sono stati accantonati sino al 31 dicembre 1992 e quelli che, comunque, si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito

comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i soggetti promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di tre mesi;

i) previsione che il personale direttivo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui alla lettera *h)*;

l) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi ed ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità, anche in rapporto alla sede di servizio;

m) previsione che gli ufficiali collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 31 dicembre 1992, siano inquadrati nei nuovi ruoli degli ufficiali dirigenti nella qualifica di primo dirigente anche in soprannumero;

n) previsione che l'accesso al ruolo degli assistenti avvenga per anzianità ed a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto;

o) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno:

1) per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, al quale sono ammessi, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, gli appartenenti ai ruoli di guardia e di assistente, che abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo senza demerito;

2) per titoli e colloquio e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale, al quale sono ammessi, nel limite del 70 per cento dei

posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio senza demerito nella qualifica;

p) previsione che l'accesso al ruolo degli ispettori avvenga, nel limite del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico al quale possono partecipare cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti previsti per i pari grado della polizia di Stato, di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito al termine di un corso della durata di cinque anni, ad indirizzo agrario, forestale od ambientale e, nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, riservato al personale del Corpo in possesso del titolo di studio richiesto e di una anzianità di servizio non inferiore a sette anni senza demerito;

q) previsione che, in sede di prima applicazione della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sia inquadrato, anche in soprannumero ed indipendentemente dal titolo di studio posseduto, secondo l'ordine di provenienza, nelle qualifiche del nuovo ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia, così come previsto nella tabella A allegata alla presente legge;

r) previsione che nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di permanenza minima nella qualifica per l'avanzamento alla qualifica superiore degli ispettori, sovrintendenti, assistenti e guardie siano ridotti della metà ed il beneficio possa essere applicato una sola volta nel quinquennio;

s) previsione che l'accesso al ruolo degli ufficiali direttivi avvenga mediante concorso pubblico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti previsti per i pari grado della polizia di Stato, di diploma di laurea in scienze forestali, in scienze agrarie o in scienze ambientali, con esclusione di diplomi di laurea legalmente equipollenti;

t) previsione che i sottufficiali e le guardie, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo degli ufficiali direttivi di cui alla lettera s) e con almeno cinque anni di servizio, accedano, a domanda, anche in soprannumero, alla qualifica iniziale degli ufficiali direttivi previa frequenza di un corso di aggiornamento della durata di sei mesi;

u) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli, in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

v) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o, a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli del Corpo o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

w) disciplina dello stato giuridico del personale, e, in particolare, del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengono conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e delle necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

x) incentivazione della mobilità del personale, escludendo, nel contempo ogni tipo di mobilità esterna al Corpo, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

z) previsione che, ferma restando la normativa vigente, se più favorevole, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vigente, in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione

del rapporto di impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età per i ruoli delle guardie e degli assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli ispettori superiori, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli ufficiali direttivi e non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età per gli ufficiali dirigenti.

ART. 5.

(Norme transitorie e finali).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il ruolo di capo del Corpo forestale dello Stato e direttore generale dei servizi di polizia forestale è conferito, a domanda, al direttore generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il ruolo dei prefetti con livello di funzione C di cui al quadro A tabella 1, allegata al decreto del presidente della Repubblica 21 aprile 1982, n. 340, è elevato di una unità.

3. In attesa che siano stabilite le dotazioni organiche del nuovo ordinamento restano in vigore quelle previste dagli attuali ruoli, che dovranno essere riviste e potenziate entro due anni.

4. Il numero e la sede dei compartimenti e delle sezioni di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2) sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il numero delle stazioni forestali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 3), nonché degli uffici, reparti e servizi vari di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 1 dell'articolo 3, e la loro sede e circoscrizione sono determinati dal Ministro dell'interno su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

6. In sede di prima applicazione della presente legge il numero, la sede e la

circostrizione dei compartimenti, delle sezioni e delle stazioni del Corpo forestale dello Stato sono quelli attualmente previsti, rispettivamente, dai coordinamenti regionali, dai coordinamenti provinciali e dalle stazioni forestali.

7. In attesa del reperimento di idonee ed autonome strutture i compartimenti e le sezioni del Corpo forestale dello Stato avranno temporaneamente sede presso uffici dello Stato individuati dal prefetto.

8. Il Governo è delegato ad emanare entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale a livello post-universitario, con sede in Torino, per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, che assume la denominazione di « Istituto superiore ecologico-forestale ».

9. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie forestali con sede in Cittaducale assume la denominazione di « Scuola allievi guardie forestali ».

10. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie forestali, sede staccata di Sabaudia, assume propria autonomia e la denominazione di « Istituto per ispettori e sovrintendenti forestali ».

11. Il personale appartenente agli attuali ruoli del Corpo forestale dello Stato che non intende transitare nei ruoli del nuovo ordinamento è collocato, a seguito di domanda da presentarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative della direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che assume la denominazione di « Direzione generale per le zone rurali svantaggiate » e della ex azienda di Stato per le foreste demaniali, che assume la denominazione di « Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive », perdendo le qualifiche e le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza eventualmente possedute ed esercitate.

12. La lettera g) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del presidente

della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616, è sostituita dalla seguente:

« g) il Corpo forestale dello Stato; ».

13. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 è abrogato.

14. Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 è abrogato.

15. Sino a che non saranno emanati i decreti di cui all'articolo 4, al personale del Corpo forestale dello Stato continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge.

ART. 6.

(Copertura dell'onere finanziario).

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA A.

(Articolo 4, comma 2, lettera q)

**COLLOCAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
CON FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA NEI RUOLI
DEL NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO MEDESIMO CHE
ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA**

Qualifiche e gradi attuali	Qualifiche del nuovo ordinamento
Direttore generale dell'economia montana e delle foreste . . .	Capo del Corpo forestale dello Stato-Direttore generale dei servizi di polizia forestale (Prefetto)
Dirigente superiore	Intendente generale forestale (Dirigente superiore)
Primo dirigente; Ispettore generale ed ispettore capo dei ruoli ad esaurimento	Intendente capo forestale (Primo dirigente)
IX qualifica funzionale	Intendente capo aggiunto forestale
VIII qualifica funzionale	Intendente superiore forestale
VII qualifica funzionale con oltre due anni di servizio nel corpo	Intendente forestale
VII qualifica funzionale	Vice intendente forestale
Maresciallo maggiore scelto	Ispettore superiore
Maresciallo maggiore	Ispettore capo
Maresciallo	Ispettore
Brigadiere	Vice ispettore
Vice brigadiere	Sovrintendente
Appuntato scelto UPG	Vice sovrintendente
Appuntato scelto	Assistente capo
Appuntato	Assistente
Guardia scelta	Guardia scelta
Guardia forestale	Guardia forestale